

In vigore le nuove modifiche al Testo Unico della Finanza introdotte dal decreto legislativo 184/2012

Contenuti

1. Offerta al pubblico: prospetto informativo, supplemento e successiva circolazione
2. Obblighi informativi e comunicazioni al pubblico delle partecipazioni rilevanti
3. Società di gestione dei mercati
4. Disposizioni in materia di aumenti di capitale
5. *Stock option plan* e aumento di capitale riservato ai dipendenti

In data 29 ottobre 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 184 dell'11 ottobre 2012 ("Decreto"), recante alcune modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") atte a rendere coerente il quadro normativo primario con le novità introdotte dalla direttiva 2010/73/UE in materia di prospetto di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e di obblighi di trasparenza per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le novità introdotte dal Decreto – in vigore a partire dal 13 novembre 2012 – si inseriscono nell'ambito della più ampia azione legislativa e regolamentare volta a ridurre e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle società quotate. In tale ottica, nei mesi scorsi sono state apportate significative modifiche ai regolamenti Consob e, in particolare, al regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

1. Offerta al pubblico: prospetto informativo, supplemento e successiva circolazione

Il Decreto apporta una serie di modifiche agli articoli del Testo Unico della Finanza in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti. Tali integrazioni, in particolare, riguardano:

- **Nota di sintesi:** la nota di sintesi deve risultare concisa e redatta con linguaggio non tecnico, nonché contenere tutte le informazioni chiave che consentano di valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. Anche il comma 10 dell'art. 94 del TUF – in tema di responsabilità da prospetto connessa al contenuto della nota di sintesi – è stato modificato, chiarendosi adesso che nessuno può esser chiamato a rispondere civilmente sulla base della sola nota di sintesi, salvo che la nota: (i) risulti fuorviante, imprecisa o incoerente quando letta insieme con altre parti del prospetto; (ii) non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti.
- **Approvazione del prospetto informativo:** il Decreto prosegue nell'obiettivo di ridurre i tempi di approvazione del prospetto informativo, aprendo la strada – con l'introduzione della lettera f) *bis* dell'art. 95, comma 1, del TUF – alla possibilità di far adottare l'atto finale di approvazione del prospetto anche a personale con qualifica dirigenziale. Resta inteso che la Consob dovrà disciplinare, con regolamento, le procedure operative per rendere effettive tali disposizioni.
- **Supplemento e revoca dell'acquisto o della sottoscrizione:** è stata rivista la norma di cui all'art. 95-*bis*, comma 2, del TUF che consente in caso di pubblicazione di un supplemento di revocare l'acquisto o la sottoscrizione entro due giorni lavorativi dalla relativa pubblicazione dello stesso, precisando che tale diritto è concesso a condizione che l'evento causa del supplemento si sia verificato prima della chiusura dell'offerta al pubblico o della consegna dei titoli.
- **Validità comunitaria del prospetto:** con le modifiche apportate all'art. 98, comma 2, del TUF è stato chiarito che il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato Membro di origine "sono validi" (sostituendo, in tal modo, la precedente formulazione "possono essere pubblicati") in Italia.
- **Successiva circolazione di prodotti finanziari:** il Decreto ha introdotto il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 100-*bis* del TUF – che disciplina la successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto – chiarendo che l'intermediario potrà avvalersi di un prospetto già disponibile, purché ancora valido, a condizione che l'emittente abbia autorizzato per iscritto tale utilizzo.
- **Nozione di investitore qualificato:** alla luce delle modifiche già intervenute al Regolamento Emittenti, il Decreto ha modificato la definizione di investitore qualificato eliminando il riferimento alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese, così da rendere la stessa del tutto coerente con la definizione di cui alla Direttiva MiFID.

2. Obblighi informativi e comunicazioni al pubblico delle partecipazioni rilevanti

Il Decreto è intervenuto su alcune disposizioni riguardanti l'informativa societaria, nello specifico recando modifiche agli artt. 114 commi 1, 3, 5 e 6 e 115-bis, comma 1, del TUF in materia di comunicazioni al pubblico e di registro *insider*. In termini generali, tali integrazioni fanno venir meno una serie di oneri in capo alle società controllanti emittenti quotati.

Nello specifico:

- (i) sono venuti meno in capo ai soggetti che controllano emittenti quotati gli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate secondo quanto disposto dall'art. 114, comma 1, del TUF, fermo restando il potere della Consob di richiedere a tali soggetti di pubblicare notizie e documenti ritenuti rilevanti al fine di garantire un'adeguata informazione al pubblico;
- (ii) è stata concessa la facoltà agli emittenti di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, qualora tale comunicazione possa pregiudicare "*interessi legittimi*" dell'emittente;
- (iii) con riferimento ai destinatari dell'obbligo di istituire un registro *insider*, il Decreto ha sostituito all'art. 115-bis del TUF la formulazione "*emittenti quotati e soggetti in rapporto di controllo con essi*" con "*emittenti quotati e soggetti da questi controllati*", facendo venire meno, in tal modo, l'obbligo di istituzione del registro in capo alle società controllanti emittenti quotati.

Interessanti novità riguardano anche la disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. A tal riguardo, è stato abrogato il comma 3 dell'art. 120 del TUF con il conseguente venir meno dell'obbligo di comunicare alla società partecipata e alla Consob l'acquisizione di partecipazioni superiori al 10% in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata.

3. Società di gestione dei mercati

Al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle società di gestione dei mercati, il Decreto ha modificato l'art. 62, comma 1, del TUF, consentendo, ove previsto dal relativo statuto, all'organo amministrativo delle società di gestione dei mercati il potere di adottare il regolamento di organizzazione del mercato.

4. Disposizioni in materia di aumenti di capitale

Il Decreto ha apportato modifiche significative alle previsioni civilistiche in tema di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, aumento di capitale delegato agli amministratori ed emissioni di obbligazioni convertibili in azioni.

In particolare, viene modificato il comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, eliminandosi la previsione dei *quorum* rafforzati (tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale anche se la delibera è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima) per deliberare l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione in sede di aumento di capitale. Il medesimo *quorum* rafforzato viene meno con riferimento alle azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile. Anche il comma 2 dell'art. 2443 del codice civile è stato emendato per prevedere anche in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori la facoltà di conferire la delega con le medesime maggioranze.

E' stato, infine, modificato il comma 3 dell'art. 2441 del codice civile nella parte riguardante l'offerta dei diritti di opzione non esercitati relativi ad azioni quotate in mercati regolamentati; a tal riguardo, il nuovo disposto della norma prevede che i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine per l'esercizio dei diritti di opzione (non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta, quindici per le società quotate, secondo quanto previsto dall'art. 134 del TUF), e per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Raffaele Sansone
Tel. +39 02 763741
rsansone@gop.it

Smeralda Mazzei
Tel. +39 02 763741
smazzei@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

5. Stock option plan e aumento di capitale riservato ai dipendenti

A fronte delle suddette modifiche apportate al codice civile, il Decreto ha abrogato il comma 2 dell'art. 134 del TUF, facendo venir meno la previsione secondo cui alle deliberazioni di aumento di capitale riservato ai dipendenti con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie.

Infine, sempre al fine di favorire la diffusione dei piani di *stock option* il Decreto ha modificato l'art. 30 del TUF, chiarendo che non integra la fattispecie di offerta fuori sede l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.